



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario

Servizio 1 - Ambiente

Ordinanza n. 1180 R.O.S. del 12-09-2016

Prot. n.

del

OGGETTO: Ordinanza relativa all'eliminazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria riscontrati presso l'Azienda Agricola "Tumino Giovanni e Marco s.s.", ubicata a Ragusa, in C.da Tre Casuzze - Cilone, Via Monte Raci sn.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- **In data 15.08.2016** Personale del Corpo di Polizia Municipale, a seguito di intervento in C.da Cilone, Via Monte Raci, accertava:
 1. la fuoriuscita di liquami, misti a letami, dalla concimaia a servizio dell'azienda in oggetto, dovuta al crollo della parete di contenimento in calcestruzzo, con sversamento sia in parte dei terreni aziendali sia in via Monte Raci, divenuta intransitabile;
 2. la presenza di gravi inconvenienti di natura igienico-sanitaria, di pericolo per la salute pubblica e motivo di degrado ambientale, con rischio di inquinamento delle falde acquifere;
 3. lo smaltimento di rifiuti speciali costituiti da liquami zootecnici misti a letame in violazione all'art. 256 c.1 lett. "a" e c.2 del D. Lgs. 152/06, con grave pericolo per la salute pubblica e rischio di inquinamento delle falde acquifere;
 4. l'inosservanza delle norme relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del D.D.G. n. 61 del 17.01.2007, in violazione all'art. 137 c. 14 del D. Lgs. 152/06;
 5. l'emissione di gas e vapori atti ad offendere e molestare persone, in violazione all'art. 674 C.P.P.
- **In data 18.08.2016**, a seguito di ulteriore sopralluogo di personale dell'ARPA Sicilia e del Comune di Ragusa – Settore VI, si accertava che:

Handwritten signature

1. A causa del crollo della parete di cui sopra, si era verificato lo sversamento di effluenti di allevamento nel terreno posto a valle della concimaia e tale materiale risultava depositato su parte dei terreni di pertinenza dell'azienda, mentre sulla strada risultavano evidenti tracce di letame e di successiva rimozione tramite palatura meccanica, oltre alla presenza di cumuli di letame ammassati sui terreni a circa m. 300 dall'azienda e la presenza dei predetti effluenti in un terreno e nella stradina privata adiacente. Si avvertiva, inoltre, in tutta l'area circostante, un forte odore tipico degli effluenti descritti. Risultavano, altresì, in corso, le operazioni di svuotamento della concimaia con accumulo del materiale in terreno adiacente, privo di pareti di contenimento e di impermeabilizzazione sul fondo;
2. la ditta dichiarava: di non aver dato comunicazione agli Enti preposti del potenziale evento contaminante, ai sensi dell'art. 242 e 249 del D. Lgs 152/06 e di aver provveduto, dopo il crollo della suddetta parete, a rimuovere il letame dalla pubblica strada, abbancandolo provvisoriamente nei terreni a lato, in attesa che si asciugasse per poterlo rimuovere totalmente; di aver incaricato, in data 16.08.2016, una ditta specializzata per il lavaggio della strada e, in ultimo, di aver iniziato, in data 17.08.2016, a rimuovere il letame dalla concimaia, al fine di poter ripristinare la parete crollata;
3. La stessa, pertanto, veniva invitata a procedere alla messa in sicurezza dell'area oggetto di sversamento, all'esportazione del materiale ivi depositato e relativo stoccaggio in idonea area confinata, per evitare la fuoriuscita di eventuali percolati e il diffondersi di cattivi odori, ad attuare quanto previsto dagli art. 242 e 249 del D. Lgs 152/06 e a verificare lo stato ambientale del terreno sottostante il materiale depositato, per escludere il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dall'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs 152/06.
4. Copia del verbale delle superiori contestazioni veniva consegnata al Legale Rappresentante dell'Azienda in oggetto, Sig. Tumino Giovanni, nato a Ragusa il 05.10.1969, ed ivi residente in Via Maroncelli n. 56.

Successivamente, letti gli atti d'ufficio, si constatava che la ditta risultava priva di autorizzazione allo scarico relativa ai reflui civili.

- In data 07.09.2016, veniva notificato, tra l'altro, anche a questo Comune, un "Atto di Esposto" acquisito al prot. n. 89347 di pari data, in cui si lamentavano, a causa dell'evento del 15 agosto e successivi giorni, gravi inconvenienti di natura igienico-sanitaria, nonché rischi per l'incolumità pubblica e dell'ambiente, oltre i notevoli disagi per gli abitanti della zona interessata.

- In data 07.09.2016 veniva effettuato ulteriore sopralluogo da parte dei Tecnici del Settore VI di questo Comune, con il quale si accertava la presenza di letame a ridosso del muro di delimitazione tra la proprietà "Tumino" e la pubblica strada (via Monte Raci), come rilevabile da ampia documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi oggetto dell'accertamento de quo, dalla quale si evince pure la permanenza di letame anche in alcuni tratti del muro e dei bordi di suddetta via prospicienti i terreni appartenenti all'azienda agricola di che trattasi.

PRESO ATTO che la ditta in oggetto, nonostante successivi atti di diffida e ordinanze sindacali, non ha ancora provveduto ad adeguare la concimaia alla vigente normativa, a realizzare idonei pozzetti per la raccolta del percolato e delle acque di lavaggio e ad acquisire l'autorizzazione allo scarico;

RITENUTO pertanto indispensabile dover adottare provvedimenti finalizzati a risolvere e migliorare, sin da subito, le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;

CONSIDERATO che l'art. 50 c. 5 del D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e ss. mm. e ii." definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere locale (T.U.E.L) e prevede che il Sindaco disponga, con propria ordinanza, affinché vengano eliminati i suddetti inconvenienti di natura igienico sanitaria, ponendoli a carico dei soggetti responsabili che hanno determinato tali inconvenienti, stabilendo il termine massimo per provvedere.

VISTI:

- gli artt. 233 e 236 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"
- Il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5° ;
- il D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale n. 27/86;
- Decreto Assessoriale n. 61 del 17 gennaio 2007";
- le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77 del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con Delibera del C. C. n. 19/2002;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. e ii."

Al Sig. Tumino Giovanni, nato a Ragusa il 05.10.1969, ed ivi residente in Via Maroncelli n. 56, n.q. di legale rappresentante dell'azienda agricola "Tumino Giovanni & Marco ss", con sede a Ragusa in C.da Tre Casuzze – Cilone, AFFINCHE' PROVVEDA:

- a. nel termine massimo di **gg. 2 (due)** dalla **notifica della presente**, alla rimozione e smaltimento del letame attualmente accumulato nei terreni di proprietà della ditta, ove si sono verificati i fenomeni di sversamento; alla pulizia dei muri di confine e dei bordi della strada comunale;
- b. nel termine massimo di **gg. 10 (dieci)** dalla **notifica della presente**, a predisporre e presentare all'ufficio ambiente del Settore VI del Comune di Ragusa, un crono-programma con il quale siano indicati i tempi tecnici per l'esecuzione delle opere edili di adeguamento della concimaia, delle vasche per la raccolta del percolato, dei reflui di lavaggio sala mungitura ed ogni altra opera necessaria per la loro completa funzionalità, nel rispetto della normativa vigente;
- c. nel termine massimo di **gg. 15 (quindici)** dalla **notifica della presente** a fornire evidenza di inoltro agli uffici competenti delle documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni relative ai lavori di cui al punto precedente, inclusa anche l'autorizzazione allo scarico.

AVVISA

1. Che trascorsi inutilmente i termini assegnati in questa ordinanza, si procederà a norma delle vigenti leggi in materia, fatto salvo sin d'ora ogni altro ed ulteriore provvedimento di legge, presentando inoltre denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
2. che il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. Giuseppe Giuliano, Dirigente del Settore VI dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, con sede in Via Mario Spadola n. 56, struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso;
3. che il Settore VI e la Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare l'esecuzione del presente atto.

DISPONE

che questa Ordinanza sia notificata :



- **Al Sig. Tumino Giovanni**, nato a Ragusa il 05.10.1969, ed ivi residente, in Via Maroncelli n. 56, n.q. di legale rappresentante dell'azienda agricola "Tumino Giovanni & Marco ss", con sede a Ragusa, in C.da Tre Casuzze – Cilone;
- **alla Provincia Regionale di Ragusa**, denominata "Libero Consorzio Comunale", C/O Settore 10° "Geologia e Tutela Ambientale";
- **all'ASP Ragusa** – Ufficio Dip. Di Prevenzione – Servizio Igiene Ambientale Vita, Via Aldo Licitra n. 12 - Ragusa;
- **all'ARPA SICILIA** – U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa, Viale Sicilia n. 7, Ragusa;
- **al Comando Provinciale Carabinieri**, Piazza Ospedale n. 3, Ragusa.;
- **Al Settore VI del Comune di Ragusa**;
- **Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Ragusa.**

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, addì.....



IL SINDACO

Ing. Federico Piccitto

